

AGGIORNAMENTO FAQ V BANDO DEL 14 OTTOBRE 2022

Quesito 103 (Integrazione inserita in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Nell'allegato A all'avviso (non riportato nella tabella 1 dello stesso) per quanto attiene gli investimenti in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria per quanto attiene l'intensità massima delle agevolazioni si prevede che le aliquote di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:

- Giovani agricoltori o agricoltori che si sono insediati nei 5 anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- Gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento;
- Gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali.

Si chiede, in quanto tale forma di agevolazione non è ripresa dal bando:

- a) Si conferma che nei casi previsti dall'allegato A si applicano le maggiorazioni nello stesso contemplate?
- b) Le maggiorazioni come previste dal bando si applicano a tutti gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto?
- c) Per dimostrare l'utilizzo da parte di un gruppo di imprenditori di impianti collettivi quali un impianto di condizionamento è necessario un atto di impegno da parte degli stessi?

Ra) e Rb): Si rimanda alla FAQ n.49.

Rc): Premesso che il gruppo di imprenditori deve essere costituito da soli soggetti beneficiari, qualora più aziende agricole realizzino l'investimento per la produzione di energia o di biocarburanti (non prodotti da colture alimentari), allo scopo di soddisfare il proprio fabbisogno energetico o per la produzione di biocarburanti a livello di azienda, il consumo medio annuo è cumulato all'importo equivalente al consumo medio annuo di tutti i beneficiari. In ogni caso, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. La dimostrazione dell'utilizzo è resa attraverso una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da parte di ciascun Soggetto beneficiario.

Ra) e Rb): Nel confermare quanto descritto nel riscontro al quesito, si rimanda, a seguito di *Errata Corrige* all'Avviso, alla nuova formulazione della FAQ n. 69. Per ulteriori approfondimenti si rimanda anche alla FAQ n. 240.

In sostituzione della risposta **Rc)** si rimanda alla FAQ n. 618.

Quesito 618 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

In tema di Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria di cui alla Tabella 1A allegata al Decreto:

a) *Si chiede se può essere considerato “investimento collettivo” e beneficiare della maggiorazione 20 punti percentuali dell’agevolazione, l’investimento effettuato da una cooperativa / O.P. in qualità di soggetto beneficiario, con il quale viene acquistato / realizzato un bene il cui uso è esclusivamente destinato alle aziende socie della stessa cooperativa / O.P.?*

b) *Nel caso in cui venga confermata l’interpretazione sopra riportata, si chiede se è prevista una modalità per dimostrare l’uso collettivo del bene da parte delle aziende agricole aderenti alla O.P / Cooperativa ovvero se l’investimento effettuato dalla O.P / Cooperativa per l’acquisto di un bene esclusivamente destinato alle aziende socie della stessa sia ‘automaticamente’ considerato Investimento Collettivo ai sensi della tabella 1A allegata al Decreto.*

c) *Si chiede inoltre se, in tal quadro, sia la Cooperativa / O.P. a compilare l’allegato 3 e a sostenere tutte le spese necessarie per l’investimento effettuando il pagamento delle relative fatture.*

Ra: Si ritiene corretta l’interpretazione fornita. Infatti, il Soggetto beneficiario che presenta l’investimento collettivo per uso condiviso deve essere rappresentativo di forme giuridiche aggregative con legame stabile valido fino alla scadenza del vincolo di destinazione dell’investimento (cooperativa, società, consorzio, OP, Associazione di OP). Gli investimenti collettivi possono riguardare, oltre all’investimento in impianti fissi come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita, anche l’acquisto di macchinari e attrezzature.

Rb: La dimostrazione dell’utilizzo congiunto è resa attraverso una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da parte di ciascun Soggetto beneficiario. L’investimento ad uso condiviso deve risultare dall’Accordo di filiera, dall’All.2_Scheda Programma, dall’Allegato 5 e dal Progetto (All.3) del singolo Soggetto beneficiario che presenterà predetto investimento. Si specifica che il Soggetto beneficiario può, se del caso, presentare nel medesimo allegato 3 investimenti individuali avendo cura di differenziarli rispetto ai precedenti.

Rc: Il Soggetto beneficiario che presenta l’investimento collettivo deve sostenere tutte le spese ad esso imputate, curarne la relativa rendicontazione ed assumersi la responsabilità della gestione del bene che sarà messo a disposizione delle aziende socie per tutta la durata dell’intervento e per il periodo di stabilità dell’operazione.

Quesito 619 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

In tema di Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria:

a) *Si chiede se può essere considerato “investimento collettivo” e beneficiare della maggiorazione 20 punti percentuali dell’agevolazione prevista dalla Tabella 1A allegata al Decreto, l’investimento effettuato da 2 o 3 aziende agricole, firmatarie dell’Accordo di Filiera in qualità di soggetti beneficiari, che acquistano un bene in comproprietà / realizzano un fabbricato, co-intestando tale bene in proporzione all’investimento, alle suddette aziende agricole beneficiarie? In tal quadro le aziende agricole stipulerebbero un contratto di rete*

costituendo una c.d. rete-contratto priva di soggettività giuridica per disciplinare l'uso dei beni oggetto di investimento collettivo, prevedendo nello stesso contratto, le modalità di utilizzo dei beni anche da parte di altri soggetti terzi rispetto all'investimento.

b) Nel caso in cui venga confermata l'interpretazione sopra riportata, si chiede se ogni impresa agricola beneficiaria è tenuta alla compilazione dell'allegato 3 inserendo il sostenimento pro quota delle spese previste per l'investimento collettivo? si chiede inoltre se la fatturazione delle spese sostenute per l'investimento debba seguire il sostenimento delle spese come previsto nei relativi allegati 3

R: Si rimanda alla FAQ n. 618.

Quesito 620 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Gli investimenti collettivi possono riguardare anche macchinari (tipo trattori di dimensioni importanti)?

R: Si rimanda alla FAQ n. 618.

Quesito 621 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

È ammissibile un investimento collettivo con soggetto beneficiario indiretto?

R: Si rimanda alla FAQ n. 618.

Quesito 622 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

È ammissibile un investimento collettivo con soggetto beneficiario indiretto e allocazione del bene presso quest'ultimo?

R: Si rimanda alla FAQ n. 618.

Quesito 623 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Cosa si intende per “Investimenti collettivi” di cui alla nota 2 dell'Allegato A Tabella 1A? potrebbe rientrare anche un impianto biogas acquistato al 50% ciascuno da due distinte aziende agricole con immobili contigui? In tal caso la fatturazione può essere eseguita al 50% per ciascuna azienda?

R: Si rimanda alla FAQ n. 618 per l'individuazione del Soggetto deputato alla presentazione di investimenti collettivi. Per quanto attiene all'investimento in oggetto si specifica che nella Tabella 1A dell'Allegato A del D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021 è espressamente previsto che “In caso di investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole, devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti da 137 a 142 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020”. Nel caso in cui gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti siano prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all'aiuto ai sensi della

Tabella 2A. Nel caso di produzione da fonti rinnovabili destinate alla rivendita, l'investimento è ammissibile in Tabella 5A.

Quesito 624 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Nell'Allegato A dell'Avviso, all'interno della Tabella 1A, si fa presente che è prevista una maggiorazione del 20% delle aliquote di aiuto nel caso di “investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita”. A tal proposito si chiede conferma che un investimento compiuto da un soggetto appartenente alla Filiera per un magazzino utilizzato da tutti i soggetti di una cooperativa possa rientrare nella fattispecie di cui sopra.

R: Si rimanda alla FAQ n. 618.

Quesito 625 (Inserito in sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

Con la presente siamo a chiedere gentilmente un approfondimento su quanto riportato nel bando a pagina 13, lettera b dell'art. 7 punto 2 specificatamente allo schema previsto nell'allegato 3 per quanto concerne le imprese cooperative.

In sintesi, si chiede di indicare l'assetto societario, elencando i soci di riferimento con ragione sociale, partita iva e relativa quota di partecipazione. Immaginando sia stato pensato per la generalità delle imprese, evidenziamo che le imprese cooperative, ai sensi dell'art. 2511 del c.c., sono società a capitale variabile e, ai sensi del successivo art. 2538 del c.c., ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota o delle azioni possedute. Si chiede, pertanto, se si ritiene assolta la richiesta, attraverso una puntuale descrizione della compagine sociale della cooperativa ovvero del numero dei soci totali con indicazione complessiva del capitale sociale sottoscritto e versato.

R: Ai fini della determinazione della quota di partecipazione potrà essere utilizzato il valore del capitale sociale sottoscritto e versato desumibile dal libro soci della cooperativa all'atto della presentazione della domanda di accesso. Tale dato rileva ai fini della determinazione della dimensione (parametro di definizione del contributo in conto capitale) e del concetto di “impresa unica”. A tal fine si rimanda alla FAQ n. 385.

Quesito 626 (Inserito in sezione 12 “Revoca delle agevolazioni”)

Nel Decreto n. 0673777 del 22/12/2021 all'art. 15 comma 3 lett. a “la Revoca delle agevolazioni concesse in caso non vengano rispettati nei confronti dei lavoratori dipendenti gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di lavoro, previdenza ed assistenza ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro” tale ipotesi è indicata come causa di REVOCA TOTALE delle agevolazioni. Al contrario “nell'Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 0673777 del 22 dicembre 2021”, all'art. 18 lett. a VI capoverso la stessa ipotesi è annoverata tra le cause di REVOCA PARZIALE. Come deve essere quindi intesa la Revoca delle agevolazioni concesse in caso non vengano rispettati nei confronti dei lavoratori dipendenti gli

obblighi previsti dalla legislazione in materia di lavoro, previdenza ed assistenza ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro?

R: L'Avviso in quanto *lex specialis* ha disciplinato in modo dettagliato i casi di revoca ascrivendo la revoca totale alle fattispecie che riguardano il Soggetto proponente e il Programma. Il caso oggetto del quesito, ai sensi dell'art. 18 comma 1, lett. a), punto vi dell'Avviso, è pertanto ascrivibile alla revoca parziale in quanto riferita al singolo Soggetto beneficiario e non al Programma. A tal fine, opera come revoca totale in riferimento al singolo Progetto e come revoca parziale in riferimento al Programma.

Quesito 627 (Inserito in sezione 12 “Revoca delle agevolazioni”)

Ci sono delle discordanze tra quanto indicato nel DM del 22/12/21 e quanto indicato nell'avviso del 22/04/22 in merito alle cause di revoca parziale e totale. Quale delle due normative prevale?

R: Si rimanda alla FAQ n. 626.

Quesito 628 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Nell'allegato 6 - Contratti di filiera – spese ammissibili - al punto 2.2 è previsto che “per gli investimenti nelle Tabelle 1A e 2A, le spese generali sono ammissibili fino ad un massimo del 12% di quelle di cui alle precedenti lettere a., b., c e d.”. Si chiede se tra le spese generali di cui sopra siano ammissibili: le spese sostenute per il rilascio e mantenimento in validità della fidejussione bancaria o assicurativa necessaria per la richiesta di anticipo del contributo in conto capitale così come previsto al punto 15.2 del bando; le spese correlate all'attività di controllo e verifica dei SAL richieste da parte di soggetti terzi preposti e/o incaricati dal Ministero.

R: Le spese per il rilascio e il mantenimento in validità della fidejussione per la richiesta di anticipo del contributo in conto capitale non sono ricomprese nell'allegato 6 “Spese ammissibili” in quanto riferite ad una facoltà del Soggetto beneficiario, di cui all'articolo 15 comma 2 dell'Avviso.

Le spese correlate all'attività di controllo e verifica dei SAL sono ammissibili in quanto riferite alle spese per l'istruttoria e le verifiche effettuate da parte del Soggetto istruttore.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla FAQ n. 253.